

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

denominata

“Associazione Maria Bianchi”

L'anno 2016, il mese di Ottobre, il giorno 22 (ventidue), i Signori:

1. Ferrari Nicola, c.f. FRRNCL63D24L020O
2. Cauzzi Licia, c.f. CZZLCI55M53E843D
3. Martelli Alessandra, c.f. MRTLSN64L44A944Z
4. Pasolini Giorgio, c.f. PSLGRG54C14G917S
5. De Angelis Stefania c.f. DNGSFN66H49H501G

mediante questo atto, convengono e stipulano quanto segue.

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata **“Associazione Maria Bianchi”** il cui scopo e la cui disciplina sono contenuti nello statuto allegato che costituisce parte integrante del presente atto.

Fino alla data in cui sarà tenuta la prima Assemblea, che dovrà svolgersi entro il 30/11/2016, i membri del Consiglio Direttivo sono:

1. Cauzzi Licia, nella qualità di Presidente dell'Associazione.
2. Ferrari Nicola, nella qualità di Vicepresidente dell'Associazione
3. Pasolini Giorgio, nella qualità di Segretario dell'Associazione

Letto, approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato, nell'ordine:

- Ferrari Nicola
- Cauzzi Licia
- Martelli Alessadnra
- Pasolini Giorgio
- De Angelis Stefania

Associazione di Promozione Sociale

“Associazione Maria Bianchi”

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita in Gazzo Bigarello (MN) l'Associazione di Promozione Sociale denominata “**Associazione Maria Bianchi**”, di seguito chiamata associazione.
2. L'associazione ha sede legale in Via G. Leopardi 3, nel Comune di Gazzo Bigarello (MN).
3. Il trasferimento della sede legale comporta modifica dello statuto ma, qualora avvenga nel territorio dello stesso Comune, può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Statuto

1. L'associazione “Maria Bianchi” è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della legge N. 383/2000, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Di conseguenza l'Associazione agisce nel pieno rispetto del principio di democraticità e delle pari opportunità ed esclude ogni discriminazione, di qualsiasi sorta, nello svolgimento delle sue attività.
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
3. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione e vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione stessa.

Art. 3 - Finalità, obiettivi ed attività

1. L'associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati e persegue esclusivamente finalità di promozione sociale.

2. In particolare l'associazione si propone di:

- sostenere le persone in lutto nel loro percorso di riprogettazione esistenziale
- approfondire e analizzare le tematiche relative al lutto e alla relazione d'aiuto
- potenziare le capacità relazionali del personale curante, professionale e volontario, che si occupa di supportare le persone in lutto
- sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi dell'elaborazione del lutto e della vicinanza umana
- acquisire conoscenze, abilità e competenze relative all'accompagnamento al fine vita.

3. Per perseguire tale finalità, l'associazione si propone di attivare:

- gruppi di auto-aiuto, incontri individuali, corrispondenze epistolari tramite lettere postali/mail e ogni altra attività per il supporto diretto, organizzato e continuativo a chi vive l'esperienza di perdita di una persona e/o di un animale
- attività di formazione, consulenza, supervisione e aggiornamento per personale curante professionale e volontario
- ricerche, studi, approfondimenti e analisi svolti in autonomia e/o in collaborazione con soggetti esterni utili ad approfondire e analizzare tutti i temi legati all'elaborazione del lutto e ai suoi correlati
- raccolta di materiale vario (libri, e-pub, filmati, musiche, immagini...) a disposizione in modalità gratuita sui temi di cui si occupa l'associazione
- organizzazione di eventi di sensibilizzazione e di informazione

4. L'associazione opera prevalentemente nel territorio della provincia di Mantova e

si attiva per progetti e specifiche attività inerenti il suo scopo in qualunque altra provincia d'Italia e all'estero.

Art. 4 - Ammissione

1. Possono presentare domanda di ammissione all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, s'impegnano concretamente per realizzarle.
2. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'assemblea nella prima riunione utile.
3. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, essendo esclusa la temporaneità del vincolo associativo, fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 5 - Diritti e doveri degli aderenti

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono sottoposti agli stessi doveri
2. Gli aderenti all'associazione hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi e comunque esprimere il proprio voto in Assemblea;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali.
3. Gli aderenti all'associazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - svolgere la propria attività per gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito in sede di approvazione del Bilancio Preventivo.

Art. 6 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde a causa della morte dell'iscritto, per recesso o per esclusione.
2. L'aderente all'associazione, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli Organi Sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.
3. L'esclusione è deliberata dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Art. 7 - Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - l'Assemblea dei soci
 - il Consiglio Direttivo
 - il Presidente
2. Tutte le cariche sociali sono elettive e sono gratuite.

Art. 8 - Assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione ed è l'organo sovrano.
2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
4. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, salvo le diverse disposizioni nel caso di modifiche dello statuto e per lo scioglimento dell'associazione (v. art.11 e 20). Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci i componenti del Consiglio

Direttivo non hanno voto.

5. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si procede a votazione segreta.

6. Di ogni riunione dell'assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci.

Art. 9 - Compiti dell'assemblea

1. L'assemblea deve:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione e il bilancio preventivo dell'Associazione all'interno del quale, eventualmente, viene indicato l'ammontare della quota sociale annua
- approvare il conto consuntivo e la relazione sull'attività svolta
- approvare l'eventuale regolamento interno
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Convocazione

1. L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno:

- entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta l'anno precedente
- entro il mese di dicembre, per l'approvazione del bilancio preventivo, corredato dall'indicazione dell'ammontare della quota sociale annua, e del programma di attività previste per l'anno successivo.

2. In altri casi per convocazione del Presidente, o su domanda motivata e su

richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti, oppure quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

3. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, avviene mediante comunicazione scritta spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante sul libro dei soci.

4. È consentito trasmettere la convocazione per via telematica purché con la ragionevole garanzia di recapito della convocazione stessa ad ogni socio.

5. L'avviso della convocazione è comunque esposto in bacheca nella sede dell'associazione.

6. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione, invece, qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

7. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Art. 11 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza, in prima convocazione dei 2/3 dei soci, o in seconda convocazione, qualora la prima non raggiunga il quorum stabilito dal presente articolo, con la presenza della maggioranza assoluta dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delibera inoltre lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti, eletti dall'assemblea tra gli aderenti.
3. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.
4. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
5. Il Consiglio Direttivo:
 - amministra, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche, l'associazione secondo quanto stabilito nel comma seguente del presente articolo
 - propone all'Assemblea ordinaria l'ammissione di nuovi soci
 - propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci
6. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno cinque volte all'anno:
 - entro il mese di gennaio per predisporre il calendario e affrontare gli aspetti organizzativi delle attività volte al conseguimento degli obiettivi stabiliti dall'Assemblea dei soci durante la riunione di approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività
 - entro il mese di marzo per la predisposizione della bozza di bilancio consuntivo, della relazione sull'attività svolta da sottoporre alla successiva Assemblea di aprile
 - entro il mese di giugno per valutare l'andamento delle attività organizzate e monitorare la gestione sociale

- entro il mese di settembre per valutare l'andamento delle attività organizzate e monitorare la gestione sociale
 - entro il mese di novembre per predisporre la bozza del bilancio preventivo ed elaborare una proposta di programma di attività da sottoporre alla successiva Assemblea di dicembre
7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.
 8. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
 9. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell'Associazione.

Art. 13 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea con la maggioranza dei presenti.
4. Il Presidente, almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del nuovo consiglio direttivo.
5. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea ordinaria.

6. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

7. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarle. Gestisce, di concerto con il Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione relazionando al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'associazione.

7. Il Segretario gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco dei soci garantendone libera visione al socio che lo richieda.

Art. 14 - Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

quote e contributi degli associati

- a) eredità, donazioni e legati
- b) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari
- c) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi

- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. La quota sociale, se dovuta, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

Art. 15 - I beni

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.

2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede della organizzazione, sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede della organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 16 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 17 - Bilancio

1. I documenti di bilancio della associazione sono annuali e decorrono dall' 01 gennaio di ogni anno.

2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute

relative all'anno trascorso.

3. Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

4. Il bilancio preventivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro il mese di dicembre di ogni anno.

Art. 18- Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione. Sono stipulate dal Presidente dell'associazione quale legale rappresentante della stessa.

2. Copia di ogni convenzione è custodita dal Presidente presso la sede dell'organizzazione.

Art. 19 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

2. In caso di scioglimento o cessazione dell'associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre Associazione di Promozione Sociale o ad enti non lucrativi socialmente utili, aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque rivolti al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

Art. 20 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.